



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i., recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, avente ad oggetto “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni in L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria; e in particolare l’art. 22, comma 6, come modificato dall’art. 1, comma 307, L. 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del citato D.Lgs. 165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla suindicata normativa ex L. 205/2017 (euro 200,000,00 annui);

VISTO l’art. 24 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;

VISTO che, in virtù di quanto disposto dalla normativa su richiamata, tali incarichi di collaborazione possono avere una durata non superiore a 24 mesi;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 3 unità di personale, dotate di idonei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui ai profili professionali individuati nel successivo art. 1 e precisamente: 1 architetto, 1 storico dell’arte e 1 archivista;

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica preliminare dell’esistenza di risorse umane idonee allo svolgimento di tali incarichi all’interno dell’Amministrazione, tramite diffusione – con nota prot. n. 20040 del 18.10.2022 – di un interpello contenente la descrizione delle attività richieste;

VISTO che, entro la data del 28.10.2022 – ultimo dei dieci giorni fissati per la risposta all’interpello – sono pervenute alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino n. 3 istanze relative al profilo di architetto. A due di queste, essendo intervenuto il parere negativo dell’Istituto di appartenenza degli istanti, non è stato dato seguito; la terza, avanzata da un funzionario architetto della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di



Alessandria, Asti e Cuneo, accompagnata dai pareri favorevoli dell'Ufficio di appartenenza e della scrivente Soprintendenza, è stata inoltrata al Segretariato Regionale del Piemonte per il parere di competenza e alla Direzione Generale Organizzazione per le conseguenti, definitive determinazioni;

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare il processo di selezione per il conferimento degli incarichi di collaborazione per i tre profili professionali necessari, nelle more delle definitive determinazioni della succitata Direzione Generale in merito alla domanda presentata dal funzionario architetto

DECRETA:

Art.1
(Oggetto)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. è indetta una procedura per il conferimento di incarichi di collaborazione presso la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino (di seguito "Soprintendenza") per le seguenti figure professionali:

n. 1 Architetto;

n. 1 Storico dell'arte;

n. 1 Archivist.

Art. 2
(Descrizione dell'attività di collaborazione richiesta)

1. L'incarico di collaborazione consiste nell'espletamento delle seguenti attività:

Architetto: monitoraggio e programmazione dei lavori pubblici; predisposizione della documentazione amministrativa propedeutica allo svolgimento di gare e appalti, e in particolare di una modulistica aggiornata di riferimento relativa alle varie fasi dell'appalto pubblico, unitamente a schemi procedurali; svolgimento delle attività richieste sui portali dedicati; supporto e consulenza tecnica ai RUP; organizzazione di incontri/seminari formativi che riguardino il Codice dei contratti pubblici, con specifico riguardo al settore dei beni culturali;

Storico dell'arte: previa puntuale attività di studio e ricerca, redazione di relazioni e pareri nell'ambito dell'attività istruttoria della Soprintendenza volta all'emanazione di provvedimenti di tutela di beni mobili storico-artistici, apportando altresì il proprio contributo ad approfondimenti bibliografici; supporto tecnico-scientifico alle attività di valutazione dei beni storico-artistici ai fini della circolazione degli stessi e ausilio ai competenti funzionari, con emissione dei relativi pareri tecnici di competenza, nell'attività istruttoria per l'emanazione dei nulla osta alla rottamazione delle armi, secondo la normativa vigente (L. 110/1975, art. 32; D.M. 14 aprile 1982, art. 6; Circolare Ministero dell'Interno 20 aprile 2017; Circolare MIBACT - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 35/2017; Circolari MIBACT - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Direzione Generale Musei n. 61/2016 e n. 42/2018);

Archivista: ricerca di protocolli organizzativi e metodologici funzionali alla realizzazione del completo trasferimento dell'Archivio Restauri da Palazzo Carignano a Palazzo Chiabrese, nonché per il riordino e la gestione dello stesso e degli altri archivi della Soprintendenza.



2. L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione. Nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto degli incarichi stessi, compresi i vincoli di legge. Il rapporto di collaborazione non può in alcun modo configurare un rapporto di lavoro subordinato né avere alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale dell'Istituto.

Art. 3 **(Requisiti di partecipazione)**

1. Alla procedura sono ammessi a partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti generali:

- cittadinanza italiana. Possono, altresì, partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; qualora non cittadini italiani, essere in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana (minimo livello C1 "Livello avanzato", del *Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue* - QCER);

- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli Impieghi presso Pubbliche Amministrazioni, secondo la normativa vigente e di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;

b) Requisiti specifici:

- per la figura di Architetto:

1) diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica in architettura o equipollente (classe 4/S – Architettura e ingegneria edile);

2) iscrizione all'albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per la classe sopra menzionata;

3) comprovata esperienza professionale, almeno decennale – anche derivante da precedenti collaborazioni con Pubbliche Amministrazioni – in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale e del paesaggio; elevata conoscenza della materia dei lavori pubblici e delle procedure di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- per la figura di Storico dell'arte:

1) diploma di laurea vecchio ordinamento in lettere con indirizzo storico-artistico o in beni culturali o in conservazione dei beni culturali con indirizzo storico-artistico, ovvero laurea magistrale in discipline storico-artistiche; alta specializzazione in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico;

3) comprovata esperienza professionale, almeno decennale – anche derivante da precedenti collaborazioni con pubbliche amministrazioni – in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico;

- per la figura di Archivistica:



1) diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica in archivistica o equipollente (classe 5/S – Archivistica e biblioteconomia; classe 5/M – Archivistica e biblioteconomia); alta specializzazione in materia di archivi;

2) comprovata esperienza professionale, almeno decennale – anche derivante da precedenti collaborazioni con pubbliche amministrazioni – in materia di Archivi;

Il possesso del requisito inerente la comprovata esperienza professionale, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione di cui al Modello A, specificando numero e durata degli incarichi.

L'indicazione dell'esperienza deve essere riferita agli anni di attività presso la P.A. o presso privati, nonché agli anni di esercizio della libera professione o ai periodi di attività dedicata ad interventi per la realizzazione di opere pubbliche.

Ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale, si fa riferimento alla durata degli incarichi e si considerano gli anni di esperienza espressi in mesi, anche non continuativi. Il mese viene considerato per intero laddove l'esperto abbia prestato la propria attività per un tempo superiore a 15 giorni. Non sono cumulabili esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo, per cui nella domanda di partecipazione andrà specificata l'esperienza ritenuta più qualificante per ciascun singolo periodo contrattuale non sovrapponibile.

Art. 4

(Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in conformità agli schemi esemplificativi di cui al Modello A e al Modello B allegati al presente Avviso, deve essere inviata alla Soprintendenza tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo PEC istituzionale sabap-to@pec.cultura.gov.it, indicando nell'oggetto: “*Procedura comparativa pubblica per il conferimento di n 1 incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.*”.

2. Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.11.2022.

4. Si precisa che tutta la documentazione deve essere trasmessa in un unico file in formato pdf a pena di esclusione.

5. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta mediante firma digitale ovvero tramite firma autografa scansionata ed accompagnata dalla fotocopia/scansione di un documento di identità in corso di validità. Oltre al documento d'identità, il candidato dovrà allegare alla domanda:

- il proprio *curriculum vitae* datato e sottoscritto – con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR679/2016 – con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura;

- una lettera motivazionale (max 2500 battute, spazi inclusi).

6. Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. In ogni caso farà fede la data di ricezione della PEC da parte dell'Ufficio.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto



delle dichiarazioni sostitutive.

8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da errato indirizzo PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito e a forza maggiore.

Art. 5 **(Esclusione dalla procedura)**

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dalla procedura, senza alcun onere di comunicazione da parte dell'Ufficio:

- a) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) le domande inviate oltre il termine stabilito all'art. 4;
- c) le domande prive della documentazione richiesta al medesimo art. 4.

Art. 6 **(Procedura valutativa)**

1. La Soprintendenza, scaduti i termini per la presentazione della domanda, provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite all'art. 4 del presente Avviso, escludendo le candidature tardive, incomplete o presentate irregolarmente.

2. La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature ammesse alla procedura di selezione è effettuata da una apposita Commissione nominata dal Soprintendente e composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvati da un Segretario, che possono svolgere i propri lavori anche con modalità telematiche o informatiche tramite l'impiego di tecnologie che permettono la partecipazione e comunicazione a distanza.

3. La Commissione procede alla valutazione delle candidature mediante esame comparativo dei *curricula* dei candidati, onde verificare il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'art. 3, nonché analisi delle capacità e attitudini dei medesimi rinvenienti dalle lettere motivazionali; ed attribuisce a ciascun candidato un punteggio fino a 20 punti sulla base dei seguenti criteri:

- titoli di studio – diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea specialistica, altri titoli formativi attinenti al profilo richiesto – e relativo voto (*max pp. 5*);
- esperienza professionale maturata con particolare riferimento al profilo richiesto (*max pp. 5*);
- collaborazioni con le strutture del Ministero o con amministrazioni aventi competenze complementari (Regioni e Comuni) o con enti e istituzioni pubblici aventi ad oggetto la tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale e storico-artistico o la materia archivistica (*max pp. 4*);
- pubblicazioni o elaborazioni originali di studi o ricerche nelle predette materie (*max pp. 3*);
- idoneità conseguita in concorsi pubblici per l'accesso a qualifica attinente il profilo richiesto (*max pp. 1,5*);
- capacità e attitudini individuali (*max pp. 1,5*).



4. Al termine della procedura valutativa la Commissione redige, per ogni profilo, la graduatoria finale, sommando i punteggi ottenuti da ciascun candidato in relazione ai singoli criteri di cui al comma 3. La graduatoria finale riporta, secondo l'ordine di merito:

- i "vincitori" (coloro che risultano collocati in graduatoria in numero pari alle posizioni richieste dall'Avviso);
- gli "idonei" (coloro che, avendo conseguito un punteggio di almeno 15 punti sui 20 disponibili, rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria).

5. Nella graduatoria finale, qualora più candidati risultino in posizione di *ex aequo*, verrà data priorità al candidato più giovane per età.

6. Il Soprintendente, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale. Il provvedimento, contenente la graduatoria finale, è pubblicato sul sito istituzionale della Soprintendenza e sul portale Amministrazione trasparente, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La medesima graduatoria finale ha validità per 18 mesi dalla data della pubblicazione.

7. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai vincitori in sede di partecipazione e nel *curriculum vitae*, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione del candidato dalla graduatoria o all'annullamento d'ufficio dell'affidamento, qualora già intervenuto, con conseguente segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

8. Il presente Avviso, la successiva procedura di selezione, l'esito positivo della stessa come pure l'utile inserimento in graduatoria non impegnano in alcun modo la Soprintendenza al conferimento degli incarichi. Il medesimo Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione tramite comunicazione sul proprio sito istituzionale, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

Art. 7 (Durata dell'incarico)

1. L'incarico di collaborazione ha durata dal 15 novembre al 31 dicembre 2022. Esso è prorogabile, previa comunicazione dell'Amministrazione da inviarsi al professionista a mezzo PEC, al solo fine di completare gli obiettivi operativi del progetto di cui all'art. 2 e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. È previsto il recesso anticipato di ciascuna parte previa comunicazione da inviarsi all'altra parte almeno 30 giorni prima del termine fissato per il recesso. E' facoltà dell'Amministrazione recedere senza preavviso in caso di gravi inadempimenti contrattuali.

3. Resta fermo che l'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.

Art. 8 (Sede di svolgimento dell'incarico)

1. L'incarico di collaborazione è svolto presso gli uffici della Soprintendenza, in Piazza S. Giovanni n.



2, Torino.

**Art. 9
(Compenso)**

1. Il compenso professionale per l'attività di collaborazione è pari ad un massimo di euro 2.229,50 (duemiladuecentventinove/50) mensili, al netto degli oneri previdenziali ed accessori di legge, nonché IVA (se dovuti).
2. E' a carico del collaboratore l'onere per la necessaria copertura assicurativa. L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al T.U. delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.) e all'art. 2222 del Codice Civile.
3. Il compenso è erogato successivamente alla rendicontazione dell'attività svolta da parte del collaboratore, previa verifica del Soprintendente o di funzionario da questi delegato, dietro presentazione di fattura da parte del professionista, che pertanto deve possedere la Partita IVA al momento della stipulazione del contratto. Non sono previsti rimborsi di spese a vario titolo né emolumenti accessori.

**Art. 10
(Trattamento dei dati personali)**

1. I dati personali forniti all'Amministrazione dai candidati sono inseriti in un'apposita banca dati e trattati in relazione agli adempimenti previsti dalla procedura selettiva nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I dati stessi sono trattati su supporto magnetico e su supporto cartaceo da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati, resi edotti e responsabilizzati sui vincoli imposti dalle citate normative.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento della procedura. L'invio della domanda di partecipazione alla procedura selettiva costituisce esplicito consenso al trattamento dei dati medesimi.

**Art. 11
(Responsabile del Procedimento)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Carletti.

**Art. 12
(Disposizioni finali)**

1. La partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente Avviso comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutto quanto in esso previsto.
2. Il presente avviso e gli atti della procedura indicati all'art. 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della Soprintendenza.



3. Avverso gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura di selezione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sede di Torino, nel termine e con le modalità previste dalla legge.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

